

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2015
657/2015/R/COM

**AGGIORNAMENTO, DAL 1 GENNAIO 2016, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE
ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE
ELETTRICO E DEL SETTORE GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 dicembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge 368/03);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita

dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, in ultimo modificato con deliberazione 26 giugno 2014, n. 312/2014/R/eel;

- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com (di seguito: deliberazione 402/2013/R/com);
- il testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (di seguito: TIBEG), approvato con deliberazione 402/2013/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 438/2013/R/gas);
- la Regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTRG), approvata con la deliberazione 438/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 514/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTTG), approvata con deliberazione 514/2013/R/gas (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato con deliberazione 573/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas);
- la parte I del Testo Unico della regolazione della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvato con deliberazione 574/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 641/2013/R/com (di seguito: deliberazione 641/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 518/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 518/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 675/2014/R/com (di seguito: deliberazione 675/2014/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2015, 112/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 112/2015/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2015, 451/2015/R/com (di seguito: deliberazione 451/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 582/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 654/2015/R/eel (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 668/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 668/2015/R/eel);
- la comunicazione della Sogin prot. n. 79870, del 23 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 38355 del 23 dicembre 2015) (di seguito: comunicazione 23 dicembre 2015);
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) prot. n. 13400 dell’11 dicembre 2015 (prot. Autorità 37871 del 22 dicembre 2015);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) prot. n. 96011 del 9 dicembre 2015 (prot. Autorità 37259 del 16 dicembre 2015) (di seguito: comunicazione 9 dicembre 2015).

CONSIDERATO CHE:

in relazione al settore elettrico:

- con la comunicazione 23 dicembre 2015 la Sogin ha trasmesso all’Autorità, in attesa di definire il piano quadriennale 2016 – 2019 e il preventivo 2016, un primo piano finanziario 2016 ai fini di consentire comunque l’operatività dell’azienda, in cui si evidenzia l’esigenza di ottenere dalla Cassa erogazioni, a titolo di acconto, a valere sul conto di cui al comma 48.1, lettera a), del TIT (di seguito: Conto A2);
- sulla base dei dati trasmessi con la comunicazione congiunta del GSE e della Cassa 9 dicembre 2015, sono confermate le stime degli oneri posti di competenza 2015 e 2016 in capo al conto di cui al comma 48.1, lettera b), del TIT, alimentato dalla componente A3 trasmesse in occasione del precedente aggiornamento tariffario;
- il comma 4.5 della deliberazione 654/2015/R/eel ha previsto, a partire dal 1 gennaio 2016, l’abrogazione della componente tariffaria A6, di cui al comma 38.2, lettera e), dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11;
- con la deliberazione 675/2014/R/com è stata adeguata, in aumento, l’aliquota della componente tariffaria UC3, al fine di coprire gli squilibri della perequazione dei ricavi ottenuti dall’applicazione delle tariffe di distribuzione e delle tariffe domestiche nell’anno 2014, derivante dal *trend* negativo dei consumi elettrici nel medesimo anno;
- il gettito raccolto nell’anno 2015 ha consentito di recuperare gli squilibri di cui al precedente alinea; e che il gettito della componente tariffaria UC3 risulta sovradimensionato rispetto agli oneri ad oggi stimabili di competenza degli anni 2015 e 2016;

- l'articolo 4, comma 1, della legge 368/03, prevede “misure di compensazione territoriale (...), fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare”;
- l'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03 prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;
- l'Autorità ha introdotto una specifica componente tariffaria (di seguito: componente MCT) ai fini dell'applicazione del prelievo di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03;
- con la deliberazione 675/2014/R/com l'Autorità ha confermato, per l'anno 2015, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03, come fissato al comma 2.1 della deliberazione 641/2013/R/com, pari a 0,0182 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, e, di conseguenza, il valore della componente tariffaria MCT;
- in coerenza con la metodologia adottata con la deliberazione 675/2014/R/com, l'aggiornamento annuale dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03 deve essere effettuato utilizzando il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), per il periodo dicembre 2014 - novembre 2015, rispetto ai dodici mesi precedenti;
- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), come rilevato dall'Istat, per il periodo dicembre 2014 - novembre 2015, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura pari allo -0,2%; e che detta variazione, per ragioni di arrotondamento, non comporta alcun adeguamento per il 2016 della componente di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 668/2015/R/eel l'Autorità ha prorogato i termini fissati dalla deliberazione 112/2015/R/eel per la pubblicazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell'anno 2014 e per l'erogazione delle relative agevolazioni, in attesa dell'esito del procedimento di verifica da parte della Commissione europea della compatibilità delle misure istitutive delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica con le norme europee in materia di aiuti di Stato;
- con la medesima deliberazione 668/2015/R/eel, l'Autorità ha confermato le disposizioni per le agevolazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alla deliberazione 467/2013/R/eel, come modificata e integrata dalla deliberazione 112/2015/R/eel, fino al 31 dicembre 2015, fatto salvo le condizioni che potranno essere poste dalla Commissione europea in esito alla conclusione del procedimento di cui sopra;

- con la deliberazione 668/2015/R/eel, l’Autorità ha, pertanto, sospeso la regolazione delle imprese a forte consumo di energia elettrica a partire dal 1 gennaio 2016;
- conseguentemente, con la medesima deliberazione 668/2015/R/eel, l’Autorità ha transitoriamente rimosso, a partire dal 1 gennaio 2016, le norme introdotte dal 1 gennaio 2014 che differenziano la struttura delle componenti tariffarie A per i punti in media, in alta e altissima tensione per le imprese a forte consumo di energia elettrica dalle altre utenze;
- in particolare, con la deliberazione 668/2015/R/eel, l’Autorità ha previsto, a partire dal 1 gennaio 2016:
 - per tutti i punti di prelievo in media, alta e altissima tensione l’annullamento delle aliquote delle componenti A2, A3, A4, A5 e As per i consumi, rispettivamente, superiori a 8 GWh/mese e a 12 GWh/mese;
 - per tutti i punti di prelievo, l’annullamento della componente tariffaria Ae;
- con la deliberazione 675/2014/R/com, l’Autorità ha proceduto ad una prima riduzione delle componenti tariffarie a favore dei clienti forniti in media tensione e in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legge 91/14;
- dette riduzioni, ai sensi di quanto previsto dal medesimo decreto legge, non si applicano ai punti di prelievo in bassa e media tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 518/2014/R/eel, l’esclusione di cui al precedente alinea avviene, per i punti di prelievo in bassa tensione, a consuntivo, a scomputo nell’ambito dei meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica per gli anni 2015 e successivi, mentre è direttamente applicata dalle imprese distributrici per i punti di prelievo in media tensione;
- in seguito alla sospensione della regolazione delle incentivazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica a partire dal 1 gennaio 2016, di cui alla deliberazione 668/2015/R/eel, la distinzione tra punti in media tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gli altri punti in media tensione non è più applicabile a partire dalla medesima data, ma può eventualmente venire regolata a consuntivo in sede di riconoscimento degli incentivi alle imprese a forte consumo di energia elettrica, a valle della chiusura del procedimento presso la Commissione Europea;
- peraltro, un aggiornamento delle riduzioni, di cui alla deliberazione 675/2014/R/com, richiede una puntuale determinazione dei consumi delle imprese a forte consumo di energia elettrica; e che detta puntuale determinazione, stante l’attuale incertezza in merito alla regolazione delle suddette imprese, è al momento improcedibile;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei rimanenti conti di gestione del settore elettrico.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 9.1, del TIBEG, prevede che gli ammontari di compensazione per i clienti del settore elettrico in stato di disagio economico e fisico (di seguito: *bonus* elettrico) siano aggiornati, contestualmente all'aggiornamento delle condizioni economiche trimestrali per i clienti domestici in regime di tutela riferite al primo trimestre di ciascun anno;
- il comma 9.2, lettera a), del TIBEG prevede che l'aggiornamento del *bonus* elettrico sia effettuato applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2 e consumo pari a 2.700 kWh/anno, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007;
- la deliberazione 675/2015/R/com ha aggiornato gli ammontari della compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici in condizioni di disagio economico e fisico, fissando i valori applicabili dal 1 gennaio 2015;
- il punto 8 della delibera 582/2015/R/eel ha previsto di calcolare, con provvedimento di aggiornamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2015, le compensazioni di spesa applicabili nell'anno solare 2016 ai clienti in disagio economico in coerenza con gli obiettivi di protezione degli stessi fissati dal decreto 28 dicembre 2007 prevedendo in particolare che, con riferimento alle tre tipologie di nuclei familiari di cui all'articolo 14, comma 2, del TIBEG (E1, E2, E3) e ai profili di prelievo ad essi associati:
 - a) l'entità della compensazione sia tale da controbilanciare completamente gli incrementi di spesa annua eventualmente derivanti tra il primo trimestre 2015 e il primo trimestre 2016 dalle disposizioni di cui al punto 1 della medesima deliberazione 582/2015/R/eel;
 - b) l'entità della compensazione sia in ogni caso non inferiore a quella vigente nell'anno 2015.

CONSIDERATO CHE:

in relazione al settore del gas

- il gettito della componente tariffaria UG1 raccolto nel 2015 ha consentito di far fronte ai significativi squilibri di perequazione per la distribuzione del gas naturale di competenza dell'anno 2014; e che il gettito della medesima componente risulta sovradimensionato rispetto agli oneri ad oggi stimabili di competenza degli anni 2015 e 2016;
- come già evidenziato nella deliberazione 451/2015/R/com, il gettito delle componenti RE e RET risulta sottodimensionato rispetto agli oneri previsti di competenza 2015 e 2016 in capo al "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale", di cui al comma 93.1, lettera a), della RTDG (di seguito: Fondo RE/RET), ma che la liquidità

pregressa del suddetto Fondo RE/RET consente tuttavia di rimandare l'adeguamento delle suddette componenti al 1 gennaio 2016;

- il comma 4.1 della deliberazione 451/2015/R/com ha previsto pertanto che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il valore della componente RET sia fissato pari a 0,9018 centesimi di euro/smc;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei rimanenti conti di gestione del settore gas.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 9.2, lettera b), del TIBEG prevede che l'aggiornamento degli ammontari di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: *bonus gas*) sia effettuato applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con consumo pari a 1.400 metri cubi standard per anno, servito in regime di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, del decreto legge 185/08;
- con deliberazione 675/2014/R/com l'Autorità ha aggiornato i valori del *bonus gas* con riferimento per anno 2015.

CONSIDERATO CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti/voci della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di (maggior) tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione alla Sogin di:
 - 40 milioni di euro entro il 26 febbraio 2016;
 - 30 milioni di euro entro il 31 marzo 2016a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2;
- ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 668/2015/R/eel, a partire dal 1 gennaio 2016:
 - porre pari a zero le aliquote delle componenti tariffarie A per tutte le utenze in media tensione, per consumi superiori a 8 GWh/mese, e per tutte le utenze in alta e altissima tensione, per consumi superiori a 12 GWh/mese;
 - annullare l'applicazione della componente tariffaria Ae per tutte le tipologie di utenza;

- confermare, a partire dal 1 gennaio 2016, le riduzioni delle componenti tariffarie di cui al decreto legge 91/14, come calcolate nella deliberazione 675/2014/R/com e prevedere che dette riduzioni siano transitoriamente applicate a tutti i clienti forniti in media tensione e in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, senza distinzione tra utenze nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica e le altre utenze;
- adeguare, in diminuzione, la componente tariffaria UC3;
- confermare, per l'anno 2016 il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03, come fissato al comma 2.1 della deliberazione 641/2013/R/com e al comma 2.1 della deliberazione 675/2014/R/com, pari a 0,0182 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato;
- confermare, di conseguenza, il valore della componente tariffaria MCT;
- adeguare, in diminuzione, la componente tariffaria UG1;
- disporre l'adeguamento delle componenti tariffarie RE, in coerenza con quanto già disposto, per la componente tariffaria RET, con la deliberazione 451/2015/R/com;
- confermare tutti i valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas;
- aggiornare i valori degli ammontari di compensazione, di cui alla tabella 1, all'Allegato 2, del TIBEG, in vigore dall'1 gennaio 2016, applicando i criteri di aggiornamento definiti dal punto 8 della delibera 582/2015/R/eel, in maniera di controbilanciare gli incrementi di spesa annua derivanti tra il primo trimestre 2015 e il primo trimestre 2016 dalla revisione della disciplina tariffaria in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 102/14;
- aggiornare i valori degli ammontari di compensazione, di cui alla tabella 2, all'Allegato 2, del TIBEG, in vigore dall'1 gennaio 2016, applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata tra il primo trimestre 2016 e il primo trimestre 2015;
- aggiornare i valori degli ammontari di compensazione, di cui alla tabella 3, all'Allegato 2, del TIBEG, in vigore dall'1 gennaio 2016, applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con consumi pari a 1400 metri cubi annui, servito in regime di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata tra il primo trimestre 2016 e il primo trimestre 2015

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 1.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- a) 40 milioni di euro entro il 26 febbraio 2016;
 - b) 30 milioni di euro entro il 31 marzo 2016

a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2.

Articolo 2

Aggiornamento dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 per l'anno 2016

- 2.1 Per l'anno 2016, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 368/03, è pari a 0,0182 centesimi di euro/kWh.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A_S e A_E in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2016 sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2016 sono fissati come indicato nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento.
- 3.3 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A_S, A_E, UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2016, per il soggetto di cui al comma 37.1 del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento.

Articolo 4

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 4.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG₁ in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2016 sono fissati come indicato nella Tabella 4, allegata al presente provvedimento.
- 4.2 I valori delle componenti tariffarie GS_T e RE_T in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2016 sono fissati come indicato nella Tabella 5, allegata al presente provvedimento.
- 4.3 Il valore della componente CV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015, di cui al comma 2.3 della deliberazione 129/2015/R/com, è confermato.

Articolo 5

Aggiornamento della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas per i clienti in stato di disagio per l'anno 2016

- 5.1 I valori degli ammontari della compensazione per i clienti del settore elettrico e gas in stato di disagio di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 2 all'Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com in vigore dal 1 gennaio 2016, sono fissati come indicato nelle Tabelle 6, 7 e 8, allegate al presente provvedimento.

Articolo 6

Disposizioni transitorie e finali

- 6.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni